



ROMA, 31 gennaio 2024  Normativa di settore - Analisi giuridica

Addizionali accise, all'orizzonte un'incompatibilità anche sul gas

Il nodo del potenziale contrasto dell'imposta regionale con il diritto comunitario. Si rischia una nuova ondata di contenziosi nei confronti dei fornitori

 di Francesco Piron*, Paolo Biasin* e Vittorio Lago*

Nel più tradizionale dei corsi e ricorsi storici tipici del nostro Paese, minaccia tempesta all'orizzonte il fioccare di richieste di rimborso delle addizionali regionali all'accisa sul gas naturale trasmesse, negli ultimi mesi a questa parte, da alcuni clienti finali nei confronti dei rispettivi fornitori.

Di che cosa si parla più segnatamente? Facciamo un breve passo indietro. A partire dalla fine del 2019, è salito agli onori della cronaca del settore energy il tema delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, e ciò a seguito di alcune rilevanti pronunce – dapprima della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in seguito della Corte di Cassazione – che hanno sancito il diritto dei clienti finali a ripetere nei confronti del fornitore quanto versato illegittimamente (secondo l'interpretazione delle Corti) a titolo di addizionale provinciale in costanza di rapporto di fornitura, e ciò in ragione dell'incompatibilità nella normativa italiana con la direttiva 118/2008/CE.

Una simile incompatibilità con la direttiva 118/2008/CE viene invocata oggi da alcuni clienti finali anche rispetto all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, che costituisce un'imposta introdotta nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 398/1990, il cui importo viene quantitativamente determinato da ciascuna Regione a mezzo di apposita Legge Regionale (ad eccezione della Lombardia e delle Regioni a Statuto Speciale, ove l'addizionale in oggetto non trova applicazione). Ebbene, tale imposta è ancora oggi applicata in rivalsa dal fornitore di gas naturale a carico del cliente finale, mediante apposita voce esposta in bolletta (spesso rubricata proprio "Addizionale enti locali").

Nel dettaglio, la richiamata direttiva 118/2008/CE consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa "altre imposte indirette" ma solo ed esclusivamente in presenza di una "finalità specifica", requisito del quale anche l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale appare sprovvista.

In considerazione delle prime richieste di rimborso già pervenute, i Tribunali saranno presto chiamati a decidere anche sul diritto dei clienti finali di ripetere dai fornitori quanto versato a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, con la concreta possibilità che si ripropongano le note e gravi conseguenze che i fornitori stanno ancora oggi affrontando in relazione alle numerosissime azioni di ripetizione delle addizionali provinciali sull'energia elettrica.

Giova ricordare preliminarmente che la somma addebitata in rivalsa ai clienti finali da parte dei fornitori si configura quale mera "partita di giro", dal momento che detta somma viene riscossa dal fornitore per conto del soggetto beneficiario del tributo, ossia le Regioni, alle quali viene poi trasferita. In merito, la consolidata giurisprudenza ritiene sussistenti due distinti rapporti giuridici: da un lato, vi è il rapporto tributario tra l'Amministrazione Finanziaria ed il fornitore (art. 53 c. 1 e c. 3, del D. Lgs n. 504/1995 rubricato Testo Unico Accise, TUA); dall'altro, il rapporto di diritto privato insistente tra il fornitore di gas naturale ed i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di ribaltare il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56 c. 1, ultimo periodo, TUA).

In circostanze quali quelle qui in esame, il diritto nazionale prevede il rimborso di un'imposta indebitamente riscossa mediante una procedura che si compone di due fasi, secondo il complicato meccanismo del "doppio binario" previsto dall'art. 14 TUA, per cui dapprima il consumatore deve chiedere la restituzione dell'imposta al fornitore (dinanzi a un

giudice civile) e, in seguito, il fornitore può chiedere il rimborso al soggetto destinatario del Tributo (dinanzi a un giudice amministrativo).

Si tratta di un gravoso sistema sulla cui legittimità e compatibilità con i principi comunitari è stata investita la Corte di Giustizia UE che sarà chiamata a pronunciarsi se, in aderenza al principio di effettività, il cliente finale possa chiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, e non invece ai fornitori (QE 18/7/22).

Merita menzione il fatto che, proprio nell'ambito della causa C-316/2022 presso la Corte di Giustizia Ue, l'Avvocato Generale abbia manifestato tutte le proprie perplessità giungendo a chiedersi "se siano necessari in ogni caso due procedimenti giudiziari per garantire che né il consumatore né il fornitore debbano sopportare l'onere dell'imposta indebita. Tale requisito sarebbe, a mio avviso, alquanto problematico". Tali considerazioni sono certamente condivisibili, risultando evidente a tutti l'opportunità che, nel caso in cui venisse confermato il diritto del cliente finale al recupero delle addizionali regionali ciò avvenga mediante azione diretta nei confronti delle Regioni e dell'Amministrazione finanziaria, con notevole risparmio di oneri e spese per tutti i soggetti coinvolti.

Nel contesto sopra descritto, quella che appare oggi l'unica certezza è che i fornitori rischiano di trovarsi costretti, in un futuro non affatto remoto, a fronteggiare anche le domande giudiziali promosse dai clienti per la restituzione degli importi incassati a titolo di addizionali regionali e poi girati all'Amministrazione finanziaria ed alle Regioni.

Proprio per evitare che le nubi all'orizzonte si trasformino nella "tempesta perfetta" già faticosamente attraversata dai fornitori in relazione alle domande di restituzioni delle addizionali provinciali sull'energia elettrica, è quantomai auspicabile ed opportuno che le istituzioni intervengano quantomeno chiarendo quali siano i soggetti tenuti all'effettivo rimborso, al fine di scongiurare l'insorgenza di contenziosi tanto evitabili quanto dannosi per tutte le parti in campo.

***Studio Legale e Tributario CBA**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)
www.quotidianoenergia.it